

OCC - Bongiovanni
Volontaria Giurisdizione Tribunale Trapani @ giustiziaert.it

TRIBUNALE DI TRAPANI

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

R.G. V.G. 421/2019

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2021;

letto il ricorso proposto nell'interesse di Miceli Concetta e Bongiovanni Leonardo, la documentazione allegata e la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi;

rilevato che i ricorrenti hanno depositato una proposta di piano del consumatore finalizzata al superamento della situazione di sovraindebitamento nella quale versano, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma II e comma III bis l. 3/2012;

ritenuto che è ravvisabile in capo ai proponenti la qualità di consumatori ai sensi dell'art. 6 l. 3/2012; rilevato che i ricorrenti, a fronte di un debito nei confronti di BARCLAYS BANK PLC (oggi ceduto a Mercurio Mortgage Finance s.r.l.) pari ad € 88.683,00, nei confronti di SERVICECREDIT s.r.l. oggi S.P.A pari ad euro 5.070,00, oltre ad € 1.268,80 quali spese legali relative al rigetto della opposizione all'esecuzione ed € 12.500,00 quali costi legati alla presente procedura, propongono il pagamento dell'importo complessivo di € 51.000,00;

rilevato che il piano, come riscontrato nella relazione del predetto professionista, prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili di procedura (spese di giustizia e compenso per l'organismo di composizione della crisi) e delle spese legali di cui all'ordinanza di rigetto della opposizione alla esecuzione, e la falcidia dei restanti crediti in percentuali diverse;

rilevato che il piano prevede il pagamento dei crediti direttamente dal debitore istante mediante la provvista costituita dal proprio reddito mensile e dai futuri emolumenti percipiendi a titolo di TFR;

rilevato che il requisito della meritevolezza deve ritenersi sussistente ogni qual volta il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa;

ritenuto che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore Mercurio Mortgage Finance s.r.l., sussista il requisito della meritevolezza in capo ai ricorrenti in quanto al momento della assunzione delle obbligazioni gli stessi potevano fare affidamento sul reddito da lavoro dipendente percepito dal Bongiovanni in forza del relativo contratto e che l'incapacità di far fronte con regolarità agli impegni precedentemente assunti è stata determinata prima dal mancato regolare pagamento degli stipendi mensilmente dovuti (a decorrere dall'anno 2013) e poi dalla perdita del lavoro da parte del Bongiovanni, circostanze queste che i ricorrenti non potevano prevedere nel momento in cui hanno contratto le obbligazioni su di essi gravanti;

ritenuto che il piano proposto dai debitori consente una soddisfazione dei creditori in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore attribuito ai beni di esclusiva proprietà sia dalla perizia redatta nell'ambito del giudizio di esecuzione immobiliare promosso dalla Mercurio Mortgage Finance s.r.l. che dalla perizia commissionata dai ricorrenti e che, con riferimento alla posizione del creditore chirografario, lo stesso non avrebbe possibilità di conseguire alcunchè nell'ambito della procedura esecutiva in ragione della presenza di altro creditore munito di titolo di prelazione;

considerato che i ricorrenti hanno proposto di ridurre la durata di adempimento del piano a 5 anni e 6 mesi circa, in ragione della futura percezione da parte del Bongiovanni del credito INPS pari ad € 10.886,00 (cfr. documentazione depositata dai ricorrenti riguardante la relativa istanza all'istituto di previdenza);

ritenuto che la durata del piano di anni 5 e mesi 6 non appaia eccessiva tenuto conto dell'esposizione debitoria e degli emolumenti mensili a disposizione dei ricorrenti e delle spese necessarie al sostentamento del loro nucleo familiare e che in ogni caso si ponga in linea con quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17834/2019, secondo la quale la durata del piano non deve essere parametrata al periodo di sei anni indicato dalla Legge Pinto quale durata delle procedure concorsuali;

ritenuto che non emerge dalla documentazione in atti l'evidenza di atti in frode ai creditori commessi dai ricorrenti;

ritenuto che il professionista incaricato dall'OCC ha attestato la completezza e la attendibilità della documentazione, ed espresso parere positivo in ordine alla ragionevole fattibilità del piano;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7,8 e 9 l. 3/2012;

visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato dai ricorrenti Bongiovanni Leonardo [REDACTED] nato ad Alcamo il 05.05.1969 e Miceli Concetta [REDACTED] nata ad Alcamo il 31.10.1975;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo del Tribunale di Trapani mediante adozione delle necessarie cautele prescritte in materia di tutela del diritto alla privacy;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro giorni 15 dalla comunicazione dello stesso;

dispone la trascrizione del decreto a cura dell' OCC ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.

Trapani, 04.03.2021

Il Giudice

Dott. Anna Loredana Ciulla